



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 12 Gennaio 2012

1. Ricorso G.S.D NUVLA SAN FELICE

avverso decisioni merito gara Sant'Antonio Abate/Nuvla San Felice del 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 1-2 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata.

2. Ricorso A.S.D. SELARGIUS CALCIO

avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 14.3.2012 inflitta al dirigente Sig. Marco Berlucchi, ai sensi dell'art. 19 C.G.S., seguito gara Pol. Calcio Budoni/ Selargius Calcio dell'11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 14.12.2011)

RESPINTO

3. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) C.G.S. avverso le sanzioni:

- della perdita della gara per 0-3;
- della penalizzazione di 1 punto in classifica;
- dell'ammenda di € 250,00,

inflitte alla società Freccia Azzurra 1945 seguito gara Accademia Gaggiano Calcio/Freccia Azzurra del 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 24.11.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Manda al Comitato Regionale Lombardia per la disputa della gara.

4. Ricorso Calciatore Massimo LUCARELLI

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Città di Pontedera/Pontevecchio del 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto, riduce a 4 giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Massimo Lucarelli

5. Ricorso F.C. FORLÌ S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Richard Vanigli seguito gara Este/Forlì del 17.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

6. Ricorso Sig. Luca VANNINI (all'epoca dei fatti Segretario della Società S.C. Insubria A.S.D. ora S.C. Caronnesse)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Luca Vannini a mesi 4 di inibizione.

avverso la sanzione della inibizione per mesi 5 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione dall'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all'art. 38 comma terzo del Regolamento della LND nota (N°. 2478/1001pf10-11/AM/ma del 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)

7. Ricorso Sig. Fabrizio CABRINI (all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società Legnano S.r.l.)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Fabrizio Cabrini a mesi 4 di inibizione.

avverso la sanzione della inibizione per mesi 5 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione dall'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all'art. 38 comma terzo del Regolamento della LND nota (N°. 2478/1001pf10-11/AM/ma del 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)

8. Ricorso Calciatore Luigi ARTIACO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Fortis Trani/CTL Campania del 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

9. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza SALERNO CALCIO S.R.L.

avverso le sanzioni:

- 1) della squalifica del campo di giuoco per n. 3 gare effettive da disputarsi in campo neutro, a porte chiuse, con decorrenza immediata ed ammenda di € 2.000,00;
- 2) della squalifica per 2 giornate effettive di gara al sig. Tommaso Gulli;
- 3) della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. De Cesare Ciro;
- 4) della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calc. Chirieletti Christian,

inflitte seguito gara Palestrina Itop SS/Salerno Calcio dell'8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012)

10. Ricorso A.S. SESTESE CALCIO A.S.D.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Guarisa Andrea seguito gara Sestese Calcio A.S.D./Bagnolese dell'8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012)

La C.G.F., separato preliminarmente il ricorso in 4 distinti appelli:

1) ACCOGLIE PARZIALMENTE quello relativo alla posizione della società riducendo la sanzione ad 1 giornata effettiva di gara da disputarsi in campo neutro, a porte chiuse con decorrenza immediata; conferma nel resto.

2), 3), 4), RESPINGE

RESPINTO